

DISEGNO DI LEGGE N. 10/2016 DEL 22/03/2016

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive rese dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro: 1) n. 5338/15 "Pasquino Michele / R.P." (cont. 376/12/FO); 2) n. 5339/15 "Antoniciello Gerardo / R.P (cont. 381/12/FO); 3) n. 4532/15 "Mastrogiacomo Pierlugi / R.P." (cont. 253/13/FO).



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze sotto elencate, con le quali il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di controparte dichiaratosi anticipatario:

- 1) (cont. 376/12/FO) sentenza n. 5338/15 del 15.10.2015 notificata il 09.11.2015 resa nel giudizio "Pasquino Michele / R.P.";
- 2) (cont. 381/12/FO) sentenza n. 5339/15 del 15.10.2015 notificata il 09.11.2015 resa nel giudizio "Antoniciello Gerardo / R.P.;
- 3) (cont. 253/13/FO) sentenza n. 4532/15 del 16.09.2015 notificata il 01.10.2015 resa nel giudizio "Mastrogiacomo Pierlugi / R.P.".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, <u>l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.</u>

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit.,il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione agli specifici debiti fuori bilancio derivanti dai titoli esecutivi sopra elencati, relativi a giudizi aventi ad oggetto identica materia, si specifica quanto segue.



- Per quanto attiene ai giudizi che precedono, tutti vertenti nella medesima materia, si specifica che, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., i sopra menzionati ricorrenti, appartenuti alla ex Struttura Impianti Irrigui dell'allora Servizio Demanio e Patrimonio, chiedevano il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere, per i periodi specificati nei rispettivi ricorsi, il diritto al pagamento della retribuzione delle festività coincidenti con la domenica, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'aumento contrattuale, e dei ratei della tredicesima mensilità maturata chiedendo la conseguente condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive, con vittoria di spese legali in distrazione.
- Resisteva la Regione in tutti i giudizi, rilevando che le competenze richieste dai ricorrenti, di fatto risultavano essere state già corrisposte dall'ARIF, attuale datore di lavoro; chiedeva, pertanto la cessazione della materia e la compensazione delle spese legali.

All'esito dei descritti giudizi il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, dichiarata la cessazione della materia, si pronunciava sulle spese legali come di seguito:

- 1) (Cont. 376/12/FO) nel giudizio "Pasquino Michele / R.P." (R.g. 18268/2011) con sentenza n. 5338/2015 del 15.10.2015 notificata in forma esecutiva in data 09.11.2015 condannava la Regione al pagamento delle spese legali per la quota di un terzo liquidata in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € 1.489,63 (compresa ritenuta d'acconto di € 203,00).
- 2) (Cont. 381/12/FO) nel giudizio "Antoniciello Gerardo / R.P." (R.g. 18269/2011) con sentenza n. 5339/2015 del 15.10.2015 notificata in forma esecutiva in data 09.11.2015 condannava la Regione al pagamento delle spese legali per la quota di un terzo, liquidata in € 1.000,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € 1.489,63 (compresa ritenuta d'acconto di € 203,00).
- 3) (Cont. 253/13/FO) nel giudizio "Mastrogiacomo Pierluigi / R.P." (R.g. 14450/2012) con sentenza n. 4532/2015 del 16.09.2015 notificata in forma esecutiva in data 01.10.2015 condannava la Regione al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.500,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA, con distrazione in favore del legale costituito € 2.219,19 (compresa ritenuta d'acconto di € 345,00).

Ricapitolando, all'esito dell'istruttoria preliminare, la spesa complessiva risulta ammontare ad <u>€ 5.198,45 =</u> a titolo di competenze legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente sul cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".



All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna De Domizio
Maria
II Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessare Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale	2	016, n.
-----------------	---	---------

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 5338/15 e n. 5339/15 del 15.10.2015 e n. 4532/15 del 16.09.2015.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 5.198,45 = derivante dalle sentenze esecutive sotto elencate:

- 1) sentenza n. 5338/2015 del 15.10.2015 notificata in forma esecutiva in data 09.11.2015 "Pasquino Michele / R.P." (R.g. 18268/2011) per l'importo complessivo di $\underline{\epsilon}$ 1.489,63 (Cont. 376/12/FO).
- 2) sentenza n. 5339/2015 del 15.10.2015 notificata in forma esecutiva in data 09.11.2015 "Antoniciello Gerardo / R.P." (R.g. 18269/2011) per l'importo complessivo di $\underline{\epsilon}$ 1.489,63 (Cont. 381/12/FO).
- 3) sentenza n. 4532/2015 del 16.09.2015 notificata in forma esecutiva in data 01.10.2015 "Mastrogiacomo Pierluigi / R.P." (R.g. 14450/2012) per l'importo complessivo di $\underline{\in}$ 2.219,19.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 e titolo 1, cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" per l'importo di € 5.198,45 =".

